



Comune di Parma

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE CC-2024-83 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 09/12/2024

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2025. I.E.

L'anno 2024, questo giorno nove (09) del mese di dicembre alle ore 15:19 in Parma, nella sala delle adunanze, convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione straordinaria di 1ª convocazione, il Consiglio Comunale per deliberare sui punti iscritti all'ordine del giorno e fra essi il provvedimento di cui all'oggetto.

Con la presidenza dell'adunanza di Alinovi Michele, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che ne dirige i lavori e con la partecipazione del Vice Segretario Generale del Comune, Dott. Barani Roberto, essendo legale il numero dei Consiglieri intervenuti, i lavori continuano.

Il Presidente del Consiglio, esaurita la discussione, dichiara l'apertura delle operazioni di voto.

Al momento della votazione dell'argomento risultano presenti n. 28 Consiglieri e precisamente:

ALINOVİ MICHELE	Presente
GUERRA MICHELE	Presente
ARCIDIACONO MARCO ALFREDO	Presente
BOCCHI PRIAMO	Assente
BOSCHINI MARCO	Presente
BRANDINI SERENA	Assente
CAMPANINI SANDRO MARIA	Presente
CANTONI STEFANO	Presente
CARPI FEDERICA	Presente
CARRILLO HEREDERO ALICIA MARIA	Presente
CAVANDOLI LAURA	Presente
CHIASTRA VIRGINIA	Presente
CONFORTI CATERINA	Presente
CORSARO GABRIELLA	Presente
COSTI DARIO	Assente
DALLA TANA ARTURO	Presente
GIOVANNACCI SABA	Presente

GUATELLI GIULIO	Presente
LAZZERONI DAVIDE	Presente
MARSICO MANUEL	Presente
NOUVENNE ANTONIO	Presente
OLUBOYO VICTORIA INIOLUWA	Presente
OSIO MARCO	Presente
OTTOLINI ENRICO	Presente
PALLINI FABRIZIO	Presente
PINTO ORONZO	Presente
SALZANO CRISTIAN	Assente
SELETTI INES	Presente
TAZZI ALESSANDRA	Presente
TORREGGIANI FRANCO	Presente
TRAMUTA GIUSEPPE	Presente
UBALDI MARIA FEDERICA	Presente
VIGNALI PIETRO	Assente

Risultano inoltre presenti, senza diritto di voto, gli Assessori Aimi Beatrice, Bonetti Caterina, Borghi Gianluca, Brianti Ettore, Bosi Marco, Vernizzi Chiara.

Fungono da scrutatori i Consiglieri: Marsico Manuel, Osio Marco, Tazzi Alessandra.

Uditi gli interventi dei Consiglieri risultanti dal file audio conservato presso la Segreteria Generale, con n. 21 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 7 voti astenuti (Cavandoli Laura, Chiastra Virginia, Dalla Tana Arturo, Osio Marco, Pallini Fabrizio, Tramuta Giuseppe, Ubaldi Maria Federica) su n. 28 Consiglieri presenti e votanti il Consiglio Comunale approva la proposta di provvedimento che segue (deliberazione n. CC-2024-83) e reca l'oggetto sopra esplicitato.

Quindi con separata votazione con n. 25 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 3 voti astenuti (Cavandoli Laura, Dalla Tana Arturo, Tramuta Giuseppe) su n. 28 Consiglieri presenti e votanti il Consiglio Comunale dichiara l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi delle vigenti disposizioni e proseguono i lavori.

Comune di Parma

Proposta n. 5998 del 04/11/2024

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2025. I.E.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (*TUEL*), approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e, in particolare, l'art. 52 disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate;
- il vigente Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 370/9 del 17 dicembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di Bilancio 2020*), che a decorrere dall'anno 2020 abolisce l'imposta unica comunale IUC di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI), e nel contempo istituisce una nuova imposta patrimoniale costituita dalla sola imposta municipale propria (IMU), di cui reca la disciplina generale ai commi da 739 a 783;
- tutte le disposizioni del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e dell'art. 1, commi 161-169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, direttamente richiamate dalla legge 160/2019;
- il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) (*Regolamento IMU*), approvato con propria deliberazione n. CC-2020-55 del 30 settembre 2020, in vigore dal 1 gennaio 2020, e le successive modifiche ed integrazioni, ivi quelle apportate con propria deliberazione n. CC-2023-71 del 27/11/2023;
- la propria deliberazione n. CC-2023-83 del 18 dicembre 2023, con la quale sono state da ultimo approvate le aliquote IMU, valide per l'annualità 2024;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 740, della legge 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili ad eccezione delle abitazioni principali o assimilate, come definita alle lettere b) e c) del successivo comma 741, non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- in particolare, il successivo comma 741 racchiude le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per

ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

- i successivi commi da 748 a 755 disciplinano la facoltà per i Comuni, entro determinati limiti, di adottare aliquote IMU differenziate in relazione a differenti tipologie di immobili, siano essi appartenenti al medesimo gruppo catastale ovvero a gruppi catastali distinti, nel rispetto degli equilibri di bilancio;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. CC-2023-83 del 18/12/2023, il Comune di Parma ha deliberato le proprie aliquote IMU per l'anno 2024, entro i limiti previsti dalla legge vigente, e nello specifico:

Fattispecie	Aliquota
Aree fabbricabili Terreni agricoli Fabbricati diversi da quelli indicati ai punti successivi (aliquota ordinaria)	1,06 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale (D/10 e con annotazione di ruralità) (art. 1, c. 750, L. n. 160/2019)	0,10%
Fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze	0,60 %
Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in locazione a canone concordato	0,80 %
Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in locazione a studenti universitari	0,80 %
Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in locazione a nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi destinati alla rinegoziazione dei contratti di locazione	0,60 %
Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in locazione a nuclei familiari a condizione che il canone di locazione sia ridotto del 10% rispetto al canone concordato	0,60 %
Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in comodato a parenti di primo grado	0,80 %

Visti in particolare:

- l'art. 1, comma 756, della legge 160/2019, che ha introdotto una limitazione al potere regolamentare dei Comuni in materia di determinazione delle aliquote, di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, stabilendo che la diversificazione rispetto all'aliquota ordinaria possa operare esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il successivo comma 757, che dispone che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote, il quale forma parte integrante della delibera stessa ed in mancanza del quale l'atto non produce i suoi effetti;
- il comma 764 del medesimo articolo, secondo cui, nel caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta IMU, prevale quanto stabilito nel prospetto;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023 (G.U. n. 172 del 25/07/2023) recante le fattispecie in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote IMU di cui all'art. 1, commi da 748 a 755, della legge 160/2019, e le connesse modalità di elaborazione e di trasmissione del relativo prospetto;

- l'art.6-ter, comma 1, del D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, che, in considerazione delle criticità riscontrate dai comuni in fase di sperimentazione dell'elaborazione del prospetto, nonché dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie non prese in considerazione dal decreto, ha differito l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'applicazione informatica del Portale del federalismo fiscale all'anno d'imposta 2025;
- Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 (G.U. n. 219 del 18/09/2024), con il quale è stato integrato il DM 7 luglio 2023, approvando un nuovo allegato che modifica e integra le condizioni in base alle quali è consentito ai Comuni introdurre ulteriori differenziazione di aliquota all'interno di ciascuna delle fattispecie già previste;

Tenuto conto:

- delle fattispecie previste dal comma 747 dell'art. 1 della legge 160/2019, per le quali è prevista la riduzione della base imponibile del 50%:
 - fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
 - unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, o al coniuge superstite di questi in presenza di figli minori, che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante a) possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, oppure b) possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- che, ai sensi dell'art. 1, comma 749, della legge 160/2019, dall'imposta IMU dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- che, ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 160/2019, è stabilito che sono esenti dall'imposta IMU i terreni agricoli come di seguito qualificati:
 - posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- delle fattispecie esonerate per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte all'art. 1, comma 759, della legge 160/2019;

- della riduzione del 25% dell'aliquota approvata dal Comune per gli immobili locati a canone concordato, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 431/1998, come previsto dall'art. 1, comma 760, della legge 160/2019;
- dell'art. 1 comma 48, della legge 178/2020, che prevede la riduzione al 50% dell'imposta dovuta per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;

Visto l'art. 6 del vigente Regolamento IMU, in materia di agevolazioni e differenziazione delle aliquote, che testualmente prevede:

«1. Le agevolazioni previste dalla legge, in termini di esenzione dal tributo o di riduzione della base imponibile, dell'aliquota applicabile o dell'imposta, operano automaticamente senza necessità di recepimento in atti dell'ente impositore.

2. Il Comune, con deliberazione consiliare di natura regolamentare, può introdurre agevolazioni mediante diversificazione delle aliquote applicabili, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il riconoscimento del diritto alle agevolazioni o all'applicazione di aliquote differenziate è di norma subordinato alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta o di apposite comunicazioni o dichiarazioni, presentate su fac simile messo a disposizione dall'Ente o mediante servizio online, eventualmente corredate dalla documentazione necessaria a comprova. Gli elementi, i dati e le condizioni dichiarate o comunicate hanno effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino variazioni da cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

4. La deliberazione di cui al comma 2 può indicare, per ciascuna delle fattispecie previste, specifiche modalità di dichiarazione o comunicazione dei presupposti, ovvero la documentazione da produrre, ai fini dell'applicazione dell'aliquota differenziata»;

Considerato che non è consentita l'introduzione di alcuna differenziazione all'interno delle fattispecie "Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9" e "Fabbricati rurali ad uso strumentale";

Ritenuto, per assicurare il finanziamento dei servizi pubblici erogati nel rispetto degli equilibri di bilancio, di confermare l'articolazione delle aliquote già in vigore per il 2024, di cui alla propria deliberazione n. CC-2023-83 del 18/12/2024, per quanto compatibile al D.Int. 07/07/2023, come integrato dal D.Int. 06/09/2024, e di conseguenza prevedendo esclusivamente l'eliminazione delle fattispecie non ricomprese fra quelle differenziabili:

Fattispecie delibera CC-2023-83	Aliquota	Elementi di differenziazione non previsti dal D.Int.
Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in comodato a parenti di primo grado: <ul style="list-style-type: none"> • da applicarsi ad una sola unità immobiliare e relative pertinenze concessa dal soggetto passivo in comodato ad un parente di primo grado in linea retta e al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori, che la utilizzi come abitazione principale (residenza anagrafica e dimora abituale del comodatario) • l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00 	0,80 %	Gradi di parentela/affinità: non è prevista possibilità di differenziazione per il coniuge del comodatario defunto Rendita: non è prevista possibilità di differenziazione in base alla rendita catastale del fabbricato

<p>Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in locazione a nuclei familiari a condizione che il canone di locazione sia ridotto del 10% rispetto al canone concordato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>da applicarsi agli immobili e relative pertinenze dell'abitazione principale concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale (residenza anagrafica inquilino) a condizione che il canone di locazione sia ridotto del 10% rispetto al canone concordato applicabile in caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2 comma 3, della Legge n. 431/98</i> 	<p>0,60 %</p>	<p>Non è prevista possibilità di differenziazione in base all'importo del canone di locazione</p>
---	---------------	--

Dato atto che la S.O. Tributi ed Entrate ha provveduto a elaborare, mediante l'applicazione del Portale del federalismo fiscale, il prospetto delle aliquote riferito all'anno 2025, in base alle indicazioni sopra illustrate, che costituisce allegato alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale;

Attestato che:

- la differenziazione delle aliquote risultante da quanto sopra rispetta i criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione;
- il prospetto delle aliquote concorda con le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta e nella presente deliberazione, che assume natura regolamentare;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 secondo cui: «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*»;
- l'art. 1, comma 767, della legge 160/2019, che testualmente prevede: «*Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. [...] [I]n mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755*»;

Dato atto che:

- la presente deliberazione è stata istruita dalla Dott.ssa Michela Morini, individuata quale Responsabile del procedimento, giusto provvedimento di nomina P.G. n. 31/03/2023.0060140.I;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente e del Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché ai sensi del P.T.P.C.T, Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Visto il Decreto del Sindaco di Parma, Rep. DSMG/54/2022 P.G. n. 15/12/2022.0242254.I, che conferisce al Dott. Andrea Minari l'incarico di Dirigente del Settore Entrate, Tributi, Stazione unica appaltante e Partecipazioni;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dei Responsabili dei Servizi competenti, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000;

Acquisito inoltre il parere favorevole del Collegio dei Revisori, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del TUEL, stante la natura regolamentare del presente atto;

Acquisito infine il parere di conformità di cui all'art. 62, comma 1, del vigente Statuto Comunale come in atti;

Ravvisata la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, per motivazioni di urgenza delle relative disposizioni al fine di consentire gli adempimenti conseguenti (entrata in vigore delle aliquote IMU 2025 dal 1 gennaio 2025);

DELIBERA

per tutto quanto illustrato e motivato in premessa narrativa, che si intende qui integralmente richiamato e riportato,

1. **di determinare**, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 e dell'art. 6 del vigente Regolamento per la disciplina dell'IMU, e comunque nel rispetto dei limiti fissati dalla legge d'imposta, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2025 e, ove richieste, le modalità per accedere all'aliquota differenziata, come segue:

Fattispecie	Aliquota	Specifiche
Aree fabbricabili Terreni agricoli Fabbricati diversi da quelli indicati ai punti successivi (aliquota ordinaria)	1,06 %	
Fabbricati rurali ad uso strumentale (D/10 e con annotazione di ruralità) (art. 1, c. 750, L. n. 160/2019)	0,10%	
Fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze	0,60 %	<ul style="list-style-type: none">• secondo la definizione conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»• pertinenze in misura massima di una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione• detrazione pari a euro 200,00 annui rapportati al periodo dell'anno in cui si utilizza l'immobile come abitazione principale, eventualmente ripartita secondo le quote di possesso

<p>Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in locazione a canone concordato</p>	<p>0,80 %</p>	<ul style="list-style-type: none"> • da applicarsi alle unità immobiliari e relative pertinenze dell'abitazione principale concesse dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale (residenza anagrafica e dimora abituale del locatario) alle condizioni concordate definite dagli accordi locali di cui all'art. 2, comma 3, della legge 431/1998 • obbligo di presentazione di copia del contratto unitamente all'attestazione di rispondenza del contratto stesso, rilasciato da almeno una delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, firmatari del vigente accordo locale per il territorio del Comune di Parma, <u>a pena di decadenza dal beneficio</u> • sono da ritenersi validi i contratti presentati nelle annualità precedenti sempreché non siano intervenute variazioni e sussistano i medesimi requisiti
<p>Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in locazione a studenti universitari</p>	<p>0,80 %</p>	<ul style="list-style-type: none"> • da applicarsi alle unità immobiliari e relative pertinenze dell'abitazione principale concesse dai proprietari in locazione a studenti universitari, alle condizioni di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 431/1998 • obbligo di presentazione di copia del contratto unitamente all'attestazione di rispondenza del contratto stesso, rilasciato da almeno una delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, del vigente accordo locale per il territorio del Comune di Parma, <u>a pena di decadenza dal beneficio</u> • sono da ritenersi validi i contratti presentati nelle annualità precedenti sempreché non siano intervenute variazioni e sussistano i medesimi requisiti
<p>Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in locazione a nuclei familiari sotto soglia ISEE</p>	<p>0,60 %</p>	<ul style="list-style-type: none"> • da applicarsi alle unità immobiliari e relative pertinenze dell'abitazione principale concesse dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale (residenza anagrafica e dimora abituale del locatario), ai sensi della legge 431/1998, a nuclei familiari con ISEE ordinario o corrente non superiore a € 35.000 • obbligo di presentazione di copia del contratto unitamente all'attestazione di rispondenza del contratto stesso, rilasciato da almeno una delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, firmatari del vigente accordo locale per il territorio del Comune di Parma, <u>a pena di decadenza dal beneficio</u> • sono da ritenersi validi i contratti presentati nelle annualità precedenti sempreché non siano intervenute variazioni e sussistano i medesimi requisiti
<p>Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in comodato a parenti di primo grado</p>	<p>0,80 %</p>	<ul style="list-style-type: none"> • da applicarsi ad una sola unità immobiliare e relative pertinenze concessa dal soggetto passivo in comodato ad un parente di primo grado in linea retta che la utilizzi come abitazione principale (residenza anagrafica e dimora abituale del comodatario) • obbligo di presentazione di apposita dichiarazione, <u>a pena di decadenza dal beneficio</u> • sono da ritenersi valide le dichiarazioni presentate nelle annualità precedenti sempreché non siano intervenute variazioni e sussistano i medesimi requisiti

2. **di precisare** che restano ferme le esenzioni, agevolazioni, detrazioni ed assimilazioni già previste dalla legge in materia di IMU;
3. **di approvare**, per i fini di cui sopra, il “prospetto delle aliquote” riferito all’anno 2025, redatto attraverso l’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale ai sensi dell’art. 1, comma 757, della legge 160/2019, come allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (**allegato A**);

4. **di incaricare** il funzionario responsabile del tributo di provvedere a tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione secondo le modalità e nei termini previsti dall'articolo 1, comma 767, della legge 160/2019, nonché di dare adeguata diffusione alle aliquote deliberate con gli strumenti di comunicazione ed informazione dell'Ente;
5. **di dare atto** che:
- le aliquote di cui al punto 1. hanno efficacia dal 1° gennaio 2025, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 169, della legge 296/2006, previa pubblicazione con le modalità e nei termini previsti dal succitato art. 1, comma 767, della legge 160/2019;
 - la responsabile del procedimento è individuata nella persona della Responsabile della S.O. Tributi ed Entrate, Dott.ssa Michela Morini;
 - non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente e del Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché ai sensi del P.T.P.C.T, Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
6. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL,, per motivazioni di urgenza delle relative disposizioni al fine di consentire gli adempimenti conseguenti (entrata in vigore delle aliquote IMU 2025 dal 1° gennaio 2025).

DELIBERAZIONE N. 83 DEL 09/12/2024

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo www.comune.parma.it.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Barani

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Alinovi

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Elenco allegati:

1. All A) Prospetto aliquote IMU 2025

Nome file: Prospetto aliquote IMU 2025.pdf